



*Il Ministro dell'università e della ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

**VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020 e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, registrato alla Corte dei conti in data 14 gennaio 2020 con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G. U. del 26 luglio 2001, n. 172, recante "*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*";

**VISTO** il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "*revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti*", e in particolare, gli articoli 7, 8 e 18;

**CONSIDERATO** il combinato disposto di cui agli articoli 7, comma 2, e 18, comma 1, del ridetto d.lgs. n. 68/2012, secondo cui i fabbisogni finanziari delle regioni sono gli importi necessari per assicurare a tutti gli studenti idonei alla borsa di studio materiale didattico, trasporto, ristorazione, alloggio e accesso alla cultura, secondo importi standard ricavati sulla base della rilevazione dei costi di mantenimento agli studi e che saranno oggetto di determinazione in sede di attuazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 68/2012;

**PREMESSO** che l'articolo 18 del ridetto d.lgs. n. 68/2012:

- al comma 1, dopo avere definito il fabbisogno finanziario delle regioni quale <<*fabbisogno necessario per garantire a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2*>>, individua anche le seguenti tre distinte fonti per la sua copertura:
  - a) il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (FIS), da assegnare alle regioni in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;
  - b) il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, messo a disposizione dallo stesso contribuente-studente;





- c) le risorse proprie delle regioni, oltre al gettito derivante dalla ridetta tassa regionale, che le regioni devono impiegare *<<in misura pari ad almeno il 40% dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale>>*;
- al comma 3 specifica, poi, che *<<L'impegno delle regioni in termini maggiori rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), è valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo integrativo statale di cui al comma 1, lettera a) [...]>>*;

**VISTA** la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e in particolare l'articolo 1, comma 271, secondo cui: *<<Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e allo scopo di consentire che l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 268 del presente articolo avvenga, in attuazione dell'articolo 18, commi 1, lettera a), e 3, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, determina i fabbisogni finanziari regionali>>*;

**VISTO** il decreto del Capo Dipartimento 29 marzo 2017, n. 662 con il quale, al fine di migliorare il livello di partecipazione e coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionalmente individuati dall'art. 1, comma 271, della legge n. 232/2016, è stato costituito un apposito *"Tavolo Tecnico per lo studio, l'analisi e l'individuazione dei fabbisogni finanziari regionali"*, composto da 4 rappresentanti del MIUR, 6 rappresentanti della Conferenza delle regioni, 2 rappresentanti del MEF ed 1 rappresentante dell'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU);

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 ottobre 2017, prot. n. 798, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (reg. alla Corte dei conti il 9.11.2017, reg. n. 2217), in attuazione dell'art. 1, co. 271, l. n. 232/2016 cit., con il quale, all'esito dei lavori del suddetto Tavolo Tecnico, si è provveduto a definire i criteri per la determinazione dei fabbisogni finanziari regionali e la conseguente ripartizione ed erogazione del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (FIS), e in particolare l'art. 7, secondo cui il decreto "ha vigenza triennale a partire dall'anno 2017 e, comunque, sino all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 68/2012";

**TENUTO CONTO** che, in vista della conclusione del primo triennio di attuazione, si è proceduto alla convocazione del sopra menzionato Tavolo Tecnico al fine di analizzare gli esiti di questi primi tre anni e valutare l'eventuale necessità di apportare alcune modifiche all'anzidetto d.m. 11 ottobre 2017;

**TENUTO CONTO** delle proposte di modifica formulate dal Tavolo Tecnico, anche in accoglimento delle istanze in tal senso pervenute dai rappresentati delle regioni in seno al Tavolo;

**CONSIDERATA**, dunque, la necessità, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui ai citati articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 68/2012, di provvedere alla emanazione di un nuovo decreto per il prossimo triennio che tenga conto delle proposte di modifica emerse in sede di Tavolo Tecnico;



**TENUTO CONTO** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera a) e comma 3 del d.lgs. n. 68/2012 e ribadito dallo stesso art. 1, comma 271, della legge n. 232/2016, il FIS e, quindi, la sua assegnazione, è suddiviso in due parti: quota destinata alla copertura del fabbisogno finanziario netto delle regioni ed assegnata in *misura proporzionale al fabbisogno* stesso; quota destinata a *specifici incentivi* ed assegnata in ragione dell'eventuale maggior impegno finanziario delle regioni in termini di "risorse proprie" rispetto alla soglia minima del 40% prevista dalla norma ("quota premiale");

**TENUTO CONTO** che nella determinazione del fabbisogno finanziario delle regioni incidono tre fattori quali:

- il numero di idonei;
- l'importo della borsa;
- il gettito derivante dalla tassa regionale, che dovrà essere poi decurtato dal fabbisogno regionale complessivo per ottenere il fabbisogno finanziario "netto";

**CONSIDERATO** che per ciò che concerne l'importo della borsa si deve, altresì, tenere conto:

- che il dPCM del 9 aprile 2001 (attualmente vigente in attesa dei decreti attuativi di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 68/2012) individua "l'importo minimo della borsa";
- che l'importo della borsa si differenzia a seconda che ci si riferisca a studenti "in sede", "pendolari" e "fuori sede";
- che le regioni erogano anche le borse c.d. "ad importo ridotto" che spettano a quegli studenti idonei che, pur rientrando nei limiti dei parametri ISEE adottati dalla singola regione, hanno però livelli di reddito più elevati del minimo, ed il cui valore è individuato in modo standard come pari all'80% della borsa piena;
- che l'eventuale erogazione da parte dell'Ente regionale direttamente del servizio abitativo allo studente idoneo determina un beneficio maggiore per lo studente ed un costo superiore per l'Ente erogatore rispetto al mero riconoscimento della relativa voce nell'ambito della borsa;
- che è opportuno vengano, altresì, considerati i costi aggiuntivi che l'Ente sopporta con riguardo sia alla mobilità internazionale degli studenti sia alla presenza di beneficiari disabili;

**CONSIDERATO** che si auspica al più presto un intervento che porti ad una limitazione delle differenze che possono registrarsi oggi tra una regione e l'altra in sede di applicazione delle odierne classificazioni degli studenti come "in sede", "pendolari" e "fuori sede";

**PRECISATO** che il riparto del FIS è in ogni caso legato al fabbisogno finanziario netto delle regioni, cioè il fabbisogno finanziario complessivo meno il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio;

**TENUTO CONTO** che il fabbisogno finanziario netto è coperto:

- dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS);
- dalle risorse proprie delle regioni in misura pari ad almeno il 40% dell'assegnazione del fondo integrativo statale

e che, pertanto, la relativa incidenza di copertura sarà pari, rispettivamente, al 71,43% a carico del fondo integrativo statale ed al 28,57% a carico delle risorse proprie delle regioni;

**TENUTO CONTO** degli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno interessato il centro Italia e che a tutt'oggi continuano ad incidere, in particolare, sulla città di Camerino della regione Marche, nel cui territorio sono ubicate sedi di Istituzioni della formazione superiore;





**VISTO** il decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, con riferimento agli allegati 1 e 2;

**RITENUTO** necessario tenere conto degli anzidetti eventi sismici al fine di destinare stanziamenti maggiori in favore della regione Marche, così come già accaduto nel precedente triennio, al fine di permettere agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi iscritti presso le Istituzioni della formazione superiore ubicate nella città di Camerino di poter proseguire il percorso di studi accademici e sopperire alle difficoltà dovute a tale calamità;

**VISTE** le risultanze cui è giunto il suddetto Tavolo Tecnico, riassunte nel Rapporto di sintesi del 26 novembre 2019, nonché le conseguenti e ulteriori valutazioni riservate dallo stesso Tavolo Tecnico al MUR, in base alle quali si è pervenuti alle decisioni di seguito meglio specificate:

- che il presente provvedimento, anche al fine di consentire una tempestiva erogazione delle risorse nonché una più efficace programmazione degli interventi da parte delle regioni, avrà vigenza triennale a partire dall'anno 2020, e comunque fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 68/2012;
- che, al fine di quantificare il fabbisogno finanziario "netto", la stima della decurtazione del gettito derivante dalla tassa regionale viene effettuata su un valore standard individuato in euro 140 e che, pertanto, l'importo che dovrà essere decurtato dal fabbisogno finanziario complessivo a titolo di gettito derivante dalle tasse regionali per il diritto allo studio sarà pari al prodotto fra l'importo standard di 140 euro e la media degli studenti iscritti nell'ultimo triennio accademico, come rilevati dall'Anagrafe nazionale degli studenti universitari, al netto degli studenti idonei alla borsa;
- che il fabbisogno finanziario regionale viene determinato attraverso l'utilizzo, ove possibile, di "valori standard" che facciano riferimento alla media dei dati degli ultimi tre anni accademici;
- che, nelle more della definizione degli importi standard sulla base dei costi di mantenimento di cui all'art. 7 comma 2 del d.lgs. n. 68/2012, appare opportuno far riferimento, ove possibile, agli importi standard vigenti e ricavabili ai sensi del dPCM 9 aprile 2001, aggiornati annualmente dal MUR con proprio decreto e relativi a:
  - importo minimo della borsa per studenti in sede;
  - importo minimo della borsa per studenti pendolari;
  - importo minimo della borsa per studenti fuori sede;
- che, al fine della determinazione del fabbisogno finanziario delle regioni, saranno considerati anche la mobilità internazionale ed i servizi agli studenti con disabilità o invalidità non inferiore al 66%, che saranno considerati secondo valori standard così individuati:
  - per la mobilità internazionale relativa a studenti idonei alla borsa di studio che siano stati in mobilità nell'ambito del programma Erasmus o di altri programmi internazionali che consentano il riconoscimento di CFU ai fini del conseguimento del titolo di studio: contributo nella misura standard di 750 euro e in termini percentuali pari al 4% degli studenti idonei complessivi;





- per studenti con disabilità o invalidità non inferiore al 66%: importo della borsa e dei servizi determinato nella misura standard corrispondente al doppio della borsa minima per la relativa erogazione di servizi, distinguendo fra studenti in sede, pendolari e fuori sede;
- che occorre tenere conto anche delle borse “a importo ridotto” utilizzando la loro incidenza media negli ultimi anni sul totale delle borse, con la precisazione che, nel caso di regioni che non hanno coperto il 100% degli idonei, l’incidenza media delle borse ridotte sul totale delle borse verrà applicata agli idonei per stimare il numero di idonei con borsa di importo ridotto, poiché i dati rilevati finora ai fini del riparto hanno riguardato solo il numero e l’importo delle borse e non sono disponibili i dati degli idonei che avrebbero diritto a borse di importo ridotto;
- che, poiché il costo dei servizi di alloggio è certamente superiore al valore figurativo che viene dedotto dalla borsa nel caso in cui, appunto, il servizio sia concesso gratuitamente dalle regioni, appare allora necessario considerare esplicitamente i casi in cui le regioni erogano la borsa in servizi in particolare attraverso la concessione gratuita del servizio abitativo - con conseguente riduzione forfettaria della borsa di studio che verrà calcolata tenendo conto dell’importo stabilito dal dPCM 9 aprile 2001 (aggiornato con le analoghe modalità con cui è aggiornato il valore della borsa per gli studenti fuori sede) -, dovendosi in tali casi prevedere che per ogni borsa destinata a uno studente idoneo fuori sede alla quale è abbinata la fruizione del posto alloggio dovrà essere concesso un incremento figurativo del fabbisogno finanziario per un importo fissato in 1.300,00 euro;
- che le risorse del FIS sono direttamente attribuite ai bilanci degli Enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio e che nei casi in cui le regioni, per la prestazione dei servizi del diritto allo studio, si avvalgano di più enti e/o delle università, le risorse sono trasferite direttamente ai bilanci degli enti e delle università nelle proporzioni indicate dalle regioni medesime;
- che le risorse del FIS sono attribuite ai ridetti enti e università per la concessione di borse di studio fino all’esaurimento delle graduatorie degli studenti idonei e che le eventuali risorse eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dai ridetti enti alla concessione di borse di studio nell’anno accademico successivo;
- che laddove, a seguito delle verifiche effettuate nell’anno successivo al riparto, emerga che nonostante la presenza di studenti da soddisfare, le regioni non hanno integralmente utilizzato le risorse del FIS ed il gettito della tassa per il diritto allo studio per l’erogazione di borse di studio agli studenti idonei, si opererà un conguaglio con le assegnazioni FIS dell’anno successivo, decurtando le risorse non utilizzate dalle nuove assegnazioni e che le risorse decurtate saranno redistribuite in proporzione al fabbisogno delle regioni che abbiano coperto con borsa di studio tutti gli studenti idonei;
- che nel calcolo del fabbisogno si deve fare riferimento alla media degli ultimi tre anni a partire da quello precedente il riparto, fermo restando che il riparto del FIS sarà calcolato ed effettuato annualmente, prendendo a riferimento i dati dell’ultimo triennio, come sopra indicato, e precisando altresì che il numero degli idonei sarà riferito al 30 aprile di ciascun anno e la relativa rilevazione prenderà avvio nel mese di maggio e terminerà al 30 giugno di ciascun anno, e le





regioni che entro la data di chiusura della rilevazione non avranno comunicato e validato i dati non potranno accedere alla quota premiale per il riparto del FIS dell'anno in corso;

- che il fabbisogno finanziario sarà, quindi, determinato come somma:
  - del prodotto fra la media degli studenti idonei di ciascuna regione riferito al 30 aprile di ciascun anno e l'importo minimo della borsa, ricavabile ai sensi del dPCM 9 aprile 2001 (aggiornato annualmente dal MUR con proprio decreto), individuato per studenti in sede, studenti pendolari e studenti fuori sede;
  - dell'incremento figurativo per i servizi di alloggio erogati da ciascuna regione, nella misura di 1.300,00 euro per ciascun posto letto destinato a studenti idonei alla borsa;
  - del contributo per la mobilità internazionale per studenti idonei alla borsa di studio che siano stati in mobilità nell'ambito del programma ERASMUS o di altri programmi internazionali che consentano il riconoscimento di CFU ai fini del conseguimento del titolo di studio, nella misura standard di 750 euro e in termini percentuali pari al 4% degli studenti idonei complessivi;
  - del contributo per studenti con disabilità non inferiore al 66%: importo della borsa e dei servizi determinato nella misura standard corrispondente al doppio della borsa minima per la relativa erogazione di servizi, distinguendo fra studenti in sede, pendolari e fuori sede;
- che va riconosciuta una quota del FIS alla regione Marche, ancora a tutt'oggi segnata dagli eventi sismici del 2016, da destinare all'erogazione delle borse di studio agli studenti idonei iscritti alle Istituzioni della formazione superiore ubicate nella città di Camerino, e che tale quota venga esclusa dall'importo del FIS rispetto al quale calcolare il 40% del finanziamento regionale;
- che per *"risorse proprie delle regioni"* potranno intendersi esclusivamente quelle destinate dalle regioni al soddisfacimento di strumenti e servizi agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio, e le stesse saranno calcolate da un lato escludendo il gettito derivante dalla tassa regionale ed il FIS ricevuto l'anno precedente e dall'altro tenendo conto:
  - a) del valore complessivo delle borse concesse in denaro ed in eventuali servizi come risulta da atti ufficiali, con ciò intendendo riferirsi agli importi effettivi relativi all'anno accademico precedente a quello di utilizzo del fondo da parte delle regioni;
  - b) delle erogazioni monetarie, come risultanti da atti ufficiali, per i contributi di mobilità internazionale, con ciò intendendo riferirsi alle somme effettive liquidate nell'arco dei 12 mesi antecedenti la data del 30 aprile dell'anno del riparto;
  - c) delle erogazioni in servizi agli studenti con disabilità, come risultanti da atti ufficiali, con ciò intendendo riferirsi agli importi effettivi liquidati per finanziare detti servizi nell'arco temporale dei 12 mesi antecedenti la data del 30 aprile dell'anno del riparto;
  - d) delle erogazioni in servizi di alloggio, nella misura standard di 1.300,00 euro per ciascuno dei posti letto concesso a studenti fuori sede idonei alla borsa rilevati alla data del 30 aprile dell'anno precedente a quello di utilizzo del fondo da parte delle regioni;
  - e) nonché per le sole regioni che coprono con la borsa di studio almeno il 95% degli studenti idonei, altre erogazioni monetarie, come risultanti da atti ufficiali, con ciò intendendo riferirsi alle somme effettive liquidate nell'arco dei 12 mesi antecedenti la data del 30 aprile dell'anno del riparto;





- che la “quota premiale” sarà erogata solo alle regioni che avranno impiegato risorse proprie in misura superiore al 40% dell’assegnazione del FIS dell’anno precedente, tenendo conto che nel novero delle risorse proprie non può rientrare il gettito derivante dalla tassa regionale, così come peraltro dispone lo stesso d.lgs. n. 68/2012 all’art. 18, comma 1, lettera c) laddove prevede: <<[...] risorse proprie delle regioni, oltre al gettito di cui alla lettera b) [...]>>, e tenendo conto che le risorse attribuite dallo Stato alle regioni quale quota premiale non possono essere considerate ai fini del calcolo della quota a carico delle regioni;
- che il riparto della quota premiale terrà conto solo della quota in valore assoluto di risorse proprie che ecceda il 40% del fondo integrativo statale, ed avverrà sulla base dell’incidenza percentuale della spesa di ciascuna regione ammessa a concorrere a tale quota premiale sul totale della spesa delle regioni ammesse: tanto più una regione si distanzia verso l’alto dal 40%, tanto più vantaggiosa sarà per essa la distribuzione della quota premiale;
- che la quota premiale del riparto potrà variare dal 15% al 25%, specificando al riguardo che il riparto del FIS è effettuato, di regola, per l’85% sulla base dei fabbisogni finanziari netti delle Regioni e per il 15% sulla base della quota premiale, ma qualora l’incidenza complessiva della spesa per studenti idonei sostenuta dall’insieme delle regioni che accedono alla quota premiale superi:
  - il 50% del totale della spesa per studenti idonei sostenuta da tutte le regioni, la percentuale di quota premiale del FIS salirà al 20%;
  - il 60% del totale della spesa per studenti idonei sostenuta da tutte le regioni, la percentuale di quota premiale del FIS salirà al 25%;ma, in ogni caso, nel primo anno di applicazione del presente decreto la quota premiale del FIS non potrà superare il 15%;

**TENUTO CONTO** di quanto, tuttavia, diversamente emerso con riguardo proprio a tale ultimo aspetto in sede di Conferenza delle regioni del 18.06.2020;

**RITENUTO** di acquisire l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in luogo del mero parere individuato dall’art. 1, comma 271, della l. n. 232/2016, alla luce delle considerazioni formulate dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 87/2018;

**VISTA** l’intesa sancita nell’adunanza del 18 giugno 2020 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano condizionata all’accoglimento della anzidetta proposta di modifica presentata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano il 18.06.2020 ed allegata all’intesa, in virtù della quale si è proposto di modificare il comma 3 dell’articolo 4 nel modo che segue: *“Il riparto del FIS è effettuato, di norma, per l’85% in proporzione ai fabbisogni finanziari netti delle regioni e per il 15% sulla base della quota premiale. Qualora l’incidenza complessiva della spesa per studenti idonei sostenuta dall’insieme delle regioni che accedono alla quota premiale superi il 50% del totale della spesa per studenti idonei sostenuta da tutte le regioni, la percentuale di quota premiale del FIS sarà pari al 20%. In ogni caso nel primo anno di applicazione del presente decreto la quota premiale del FIS non potrà superare il 15%”;*



**VISTA** la nota dell'11 settembre 2020, prot. n. 14351, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato, in riscontro alla nota MUR del 21 luglio 2020, prot. n. 2454, il nulla osta all'ulteriore corso del presente provvedimento;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **Fabbisogno finanziario regionale**

1. Nelle more della completa adozione dei decreti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 68/2012, il fabbisogno finanziario delle regioni in materia di diritto allo studio universitario è determinato attraverso l'utilizzo di "valori standard" che facciano riferimento alla media dei dati degli ultimi tre anni accademici a partire da quello precedente il riparto. Esso è determinato, in particolare, come sommatoria:

- a) del prodotto fra la media degli studenti idonei di ciascuna regione degli ultimi tre anni accademici e l'importo minimo della borsa di cui al dPCM 9 aprile 2001 (come aggiornato annualmente dal Ministro con proprio decreto), distinto per studenti in sede, studenti pendolari e studenti fuori sede;
- b) del prodotto fra la media dei posti letto assegnati nel ridotto triennio accademico a studenti fuori sede idonei alla borsa e l'incremento figurativo per i servizi di alloggio determinato nella misura standard di 1.300,00 euro per ciascun posto;
- c) del contributo per la mobilità internazionale destinato a studenti idonei alla borsa di studio che siano stati in mobilità nell'ambito del programma ERASMUS o di altri programmi internazionali che consentano il riconoscimento di CFU ai fini del conseguimento del titolo di studio, nella misura standard di 750 euro pro capite e in termini percentuali pari al 4% della media degli studenti idonei negli ultimi tre anni accademici;
- d) del contributo per la media degli studenti con disabilità o con invalidità non inferiore al 66% degli ultimi tre anni accademici, determinato nella misura standard corrispondente al doppio della borsa minima per la relativa erogazione di servizi, distinguendo fra studenti in sede, pendolari e fuori sede.

2. Nelle quantificazioni di cui al precedente comma 1, lettera a) si considerano le borse c.d. "ad importo ridotto" - che spettano agli studenti idonei ma con livelli di reddito più elevati del minimo ed il cui valore è individuato in modo standard come pari all'80% della borsa piena - tenendo conto della loro incidenza media negli ultimi tre anni accademici rispetto al totale delle borse erogate; nel caso di regioni che non hanno coperto il 100% degli idonei, l'incidenza media delle borse ridotte sul totale delle borse verrà applicata agli idonei per stimare il numero di idonei con borsa di importo ridotto.

3. Il calcolo dei valori standard di cui al precedente comma 1 è da effettuarsi prendendo a riferimento i tre anni accademici precedenti a quello del riparto.

4. Il fabbisogno finanziario regionale in materia di diritto allo studio è coperto, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 68/2012, tramite:

- a) il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (di seguito "FIS"), da assegnare alle regioni in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;
- b) il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio;





c) le risorse proprie delle regioni - oltre al gettito derivante dalla ridetta tassa regionale - che queste ultime devono impiegare in misura pari ad almeno il 40% dell'assegnazione relativa al FIS. L'impegno delle regioni in termini maggiori rispetto al richiamato 40% è valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo integrativo statale.

5. Per la copertura del loro fabbisogno le regioni utilizzano prioritariamente le risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e le risorse proprie e successivamente le risorse assegnate nell'ambito del riparto del FIS.

## **Art. 2**

### **Fabbisogno finanziario netto delle regioni**

1. Ai fini della ripartizione del FIS, il fabbisogno finanziario netto delle regioni è determinato mediante la decurtazione dal fabbisogno finanziario complessivo, a titolo di gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, del prodotto fra l'importo standard di 140 euro e la media degli studenti iscritti in ambito regionale negli ultimi tre anni accademici, come rilevati dall'Anagrafe nazionale degli studenti universitari, al netto degli studenti idonei alla borsa.

2. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio è da calcolarsi con riferimento ai tre anni accademici precedenti.

3. Il fabbisogno finanziario netto di cui al precedente comma 1 è coperto:

- per il 71,43% dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS) in proporzione al fabbisogno stesso;
- per il 28,57% dalle risorse proprie delle regioni, le quali sono tenute a contribuire in misura pari ad almeno il 40% dell'assegnazione del fondo integrativo statale.

## **Art. 3**

### **Le risorse proprie delle regioni**

1. Per "risorse proprie delle regioni" si intendono le risorse destinate alla erogazione di strumenti e servizi esclusivamente agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio. Esse sono calcolate, da un lato, escludendo il gettito derivante dalla tassa regionale ed il FIS ricevuto nell'anno precedente, dall'altro, tenendo conto:

- del valore complessivo delle borse concesse in denaro ed eventuali servizi come risulta da atti ufficiali, con ciò intendendo riferirsi agli importi effettivi relativi all'anno accademico precedente a quello di utilizzo del fondo da parte delle regioni;
- delle erogazioni monetarie, come risultanti da atti ufficiali, per i contributi di mobilità internazionale, con ciò intendendo riferirsi alle somme effettive liquidate nell'arco dei 12 mesi antecedenti la data del 30 aprile dell'anno del riparto;
- altre erogazioni monetarie, come risultanti da atti ufficiali, con ciò intendendo riferirsi alle somme effettive liquidate nell'arco dei 12 mesi antecedenti la data del 30 aprile dell'anno del riparto;
- delle erogazioni in servizi agli studenti con disabilità o invalidità, come risultanti da atti ufficiali, con ciò intendendo riferirsi agli importi effettivi liquidati per finanziare detti servizi nell'arco temporale dei 12 mesi antecedenti la data del 30 aprile dell'anno del riparto;





- delle erogazioni in servizi di alloggio, nella misura standard di 1.300,00 euro per ciascuno dei posti letto concesso a studenti fuori sede idonei alla borsa rilevati alla data del 30 aprile dell'anno precedente a quello di utilizzo del fondo da parte delle regioni.

2. Le altre erogazioni monetarie di cui al punto 3 del precedente comma 1 sono computate nel calcolo delle risorse proprie solo per quelle regioni che coprono con la borsa di studio almeno il 95% degli studenti idonei.

#### **Art. 4**

#### **Le risorse del FIS**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera a) e comma 3 del d.lgs. n. 68/2012, l'assegnazione delle risorse del FIS avviene, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario netto delle regioni, nonché attraverso specifici incentivi da introdurre nel riparto ("quota premiale") in ragione dell'eventuale maggior impegno profuso dalle regioni in termini di "risorse proprie" rispetto alla soglia minima del 40% prevista dalla norma.

2. In attuazione del presente decreto, il riparto del FIS è calcolato ed effettuato annualmente, prendendo a riferimento i dati dell'ultimo triennio come in premessa individuato. Il numero degli idonei sarà riferito al 30 aprile di ciascun anno e la relativa rilevazione annuale è avviata entro il 15 maggio e dovrà terminare entro il 30 giugno. Le regioni che entro la data di chiusura della rilevazione non abbiano comunicato e validato i dati non potranno accedere alla quota premiale per il riparto del FIS dell'anno in corso. Le scadenze indicate al presente comma per la raccolta dei dati nonché la previsione di cui al precedente periodo non trovano applicazione per l'anno 2020. La tabella di riparto del FIS, comprensiva della quota premiale e della quota proporzionale al fabbisogno, calcolata ed approvata annualmente con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca è sottoposta a parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La suddetta Tabella è resa disponibile dal Ministero dell'università e della ricerca entro il 30 settembre di ogni anno in coerenza con i tempi di approvazione del decreto di riparto.

3. Il riparto del FIS è effettuato, di norma, per l'85% in proporzione ai fabbisogni finanziari netti delle regioni e per il 15% sulla base della quota premiale.

Qualora l'incidenza complessiva della spesa per studenti idonei sostenuta dall'insieme delle regioni che accedono alla quota premiale superi il 50% del totale della spesa per studenti idonei sostenuta da tutte le regioni, la percentuale di quota premiale del FIS sarà pari al 20%.

In ogni caso nel primo anno di applicazione del presente decreto la quota premiale del FIS non potrà superare il 15%.

4. Le risorse del FIS sono direttamente attribuite secondo le modalità definite nel presente decreto al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio. Nel caso in cui le regioni si avvalgano di più enti strumentali per la prestazione dei servizi del diritto allo studio, tra i quali, in base a specifiche norme regionali ed accordi, le stesse Istituzioni della formazione superiore ubicate sul suo territorio, le risorse sono trasferite direttamente ai bilanci dei suddetti enti nelle proporzioni indicate dalle regioni medesime. Le risorse del FIS sono attribuite ai ridetti enti per la concessione di borse di studio fino all'esaurimento delle graduatorie degli studenti idonei. Le eventuali risorse del FIS eccedenti, per



esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dai ridetti enti alla concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo.

5. Laddove, tuttavia, a seguito delle verifiche effettuate nell'anno successivo al riparto, emerga che le regioni non hanno integralmente utilizzato il gettito derivante dalla tassa per il diritto allo studio e le risorse ricevute nell'ambito del riparto del FIS per l'erogazione di borse di studio pur in presenza di studenti idonei non assegnatari di borsa, si opererà con riferimento alle suddette regioni un conguaglio nell'ambito delle assegnazioni FIS relative all'anno successivo, decurtando le risorse non utilizzate dalle nuove assegnazioni. Le risorse decurtate saranno redistribuite in proporzione al fabbisogno delle regioni che abbiano coperto con borsa di studio tutti gli studenti idonei.

#### **Art. 5**

#### **Quota premiale del FIS**

1. La "quota premiale" del FIS è erogata alle sole regioni che, alla data del 30 aprile del medesimo anno del riparto, avranno impiegato risorse proprie in misura superiore al 40% dell'assegnazione del FIS dell'anno precedente, tenendo conto che, in virtù anche di quanto specificato all'art. 18, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 68/2012, nel computo delle risorse proprie non può rientrare il gettito derivante dalla tassa regionale e tenendo conto che le risorse attribuite dallo Stato alle regioni quale quota premiale non possono essere considerate ai fini del calcolo della quota a carico delle regioni.

2. Il riparto della quota premiale tiene conto della sola quota in valore assoluto di risorse proprie che ecceda il 40% del FIS ed è effettuato sulla base dell'incidenza percentuale della spesa di ciascuna regione ammessa a concorrere a tale quota premiale sul totale della spesa delle regioni ammesse, di modo che più alta sarà la percentuale di risorse proprie impiegate dalle regioni rispetto alla soglia minima del 40%, più alta sarà la quota premiale che quella regione otterrà in sede di riparto del FIS.

#### **Art. 6**

#### **Regioni colpite dal terremoto**

1. Nell'ambito del riparto annuale del FIS, in considerazione delle persistenti difficoltà in cui versa la città di Camerino a seguito degli eventi sismici del 2016, alla regione Marche sono riconosciuti, in progressiva diminuzione rispetto alla quota già allo stesso fine percepita nell'ambito del precedente triennio, i seguenti maggiori stanziamenti da destinare all'erogazione delle borse di studio in favore degli studenti idonei iscritti presso le Istituzioni della formazione superiore ubicate nella città di Camerino:

a) per l'anno 2020

€ 450.000

b) per l'anno 2021

€ 300.000

c) per l'anno 2022

€ 200.000

2. L'anzidetto stanziamento aggiuntivo riconosciuto alla regione Marche è escluso dall'importo del FIS rispetto al quale calcolare il 40% del finanziamento regionale.





## **Art. 7**

### **Vigenza delle disposizioni**

1. Anche al fine di consentire una tempestiva erogazione delle risorse, nonché una più efficace programmazione degli interventi da parte delle regioni, il presente provvedimento ha vigenza triennale a partire dall'anno 2020 e, comunque, fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 68/2012.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA  
*Prof. Gaetano Manfredi*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE  
*Prof. Roberto Gualtieri*